

**TRA IL COMUNE DI BARDONECCHIA E L'ACSEL S.P.A. PER LA GESTIONE DELLO  
SGOMBERO NEVE – STAGIONI INVERNALI 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016**

L'anno 2013, il giorno ventinove del mese di novembre, presso il Comune di Bardonecchia sito in Piazza De Gasperi, 1 Bardonecchia,

tra

Il Comune di Bardonecchia, con sede in Piazza De Gasperi, 1 Bardonecchia codice fiscale 86501270010 in persona del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Antonio TOMASELLI codice fiscale TMSNTN73P21I875U

e

la ACSEL S.p.A., con sede in via delle Chiuse, 21 10057 Sant'Ambrogio, codice fiscale e partita IVA 08876820013 (nel seguito società affidataria), in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Paolo BORBON, codice fiscale BRBPLA47D24L219E,

Premesso che:

- Il Comune di Bardonecchia è Socio dell'ACSEL S.p.A., società a capitale interamente pubblico, detenuto da 39 Comuni della Bassa ed Alta Valle di Susa con capitale sottoscritto e versato pari ad euro 120.000,diviso in n. 120.000 azioni ordinarie nominative da nominali euro 1,00 cadauna,. regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino. Il capitale è incedibile e interamente pubblico.
- La Società Aysel spa come previsto dall'art. 3 dello Statuto, datato 27 maggio 2012, opera nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi ai Comuni fra cui in particolare figura la gestione dei rifiuti, di qualunque genere e natura, così come definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, comprendenti, tra l'altro, la raccolta, trasporto, trattamento e conferimento dei rifiuti speciali e assimilabili agli

urbani, la nettezza urbana, la pulizia e lo spazzamento stradale e servizi connessi;

- All'interno dei servizi di "Nettezza urbana", come espressamente riportato nel contratto quadro di servizio tra Cados e Aysel spa, oltre allo spazzamento, pulizia e lavaggio strade rientra anche il "servizio sgombero neve" al fine di garantire la circolazione e la sicurezza nelle strade;
- la Società Aysel è, tra l'altro, l'attuale gestore del servizio raccolta rifiuti urbani ed opera sull'intero territorio comunale; allo stato attuale quindi, la Società svolge la totalità della propria attività a favore dei Comuni partecipati;
- il Comune di Bardonecchia detiene insieme agli altri 38 comuni la totalità delle azioni della Società Aysel spa;
- come previsto dallo Statuto, il Comune di Bardonecchia e così tutti i Comuni partecipanti sia singolarmente che in forma associata, esercitano sulla suddetta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; è espressamente previsto, nello stesso statuto, che la assemblea ordinaria delibera con una maggioranza pari al 90% del capitale rappresentato in assemblea, fermi i quorum costitutivi di legge, in materia di servizi pubblici locali;
- che il Comune di Bardonecchia è Socio dell'ACSEL S.p.A., Società che già svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con affidamento diretto secondo i principi dell'ordinamento europeo;
- che tra le competenze dei comuni vi è quella di assicurare lo sgombero della neve al fine di garantire la circolazione e la sicurezza nelle strade;
- che il Comune di Bardonecchia, a fronte della mancata partecipazione da parte di operatori economici alle procedure di gara ad evidenza pubblica indette per l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, con D.C.C. nr. 44 del 11.11.2013 ha dettato indirizzi, con valenza di atto fondamentale, alla

Giunta Comunale ed al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio finalizzate all'affidamento in House del servizio in oggetto nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria;

- che in attuazione degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale, con delibera di Giunta comunale nr 143 del 29.11.2013 è stato deliberato l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio alla società pubblica partecipata ACSEL S.p.A., approvando contestualmente bozza del contratto di servizio con relativi allegati ed autorizzandone il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione;
- che l'ACSEL S.p.A. ha dichiarato di disporre della capacità tecnica, economica ed organizzativa per svolgere il suddetto servizio;
- che la ACSEL S.p.A., possiede i requisiti necessari per erogare il servizio oggetto del presente contratto mediante affidamento diretto, in quanto:
  - Società a Capitale interamente pubblico ed incedibile;
  - Società che svolge la parte più importante dell'attività in favore del Comune;
  - Società soggetta al criterio del controllo analogo da parte del Comune.
- che per quanto sopra si ravvisa la necessità di stipulare il contratto quadro che disciplini la gestione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, demandando agli elaborati tecnici (allegati A,B,C, e D) ed al C.S.A. di cui al bando di gara 2013-2016 (nelle parti applicabili) la puntuale e compiuta regolamentazione dei rapporti;
- a titolo indicativo e non esaustivo si specifica che non trovano applicazione (integralmente o parzialmente) gli artt. articoli del C.S.A. in contrasto con gli allegati al presente contratto che riguardano: riorganizzazione delle aree di intervento, numero di mezzi a disposizione dell'amministrazione, ecc.;

#### **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi degli artt. 1362 e seguenti del codice civile.

## **ARTICOLO 2 – NATURA DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE**

Con il presente contratto-quadro il Comune di Bardonecchia affida alla ACSEL S.p.A. la gestione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio sul proprio territorio come dettagliatamente descritto negli allegati tecnici e nel C.S.A. di cui in premessa, che definiscono il servizio, le modalità di svolgimento e gli standard specifici di prestazione.

L'affidamento è condizionato alla permanenza dei presupposti che ne hanno consentito l'applicazione e cioè che l'ACSEL S.p.A. mantenga i seguenti requisiti:

- capitale sociale interamente pubblico;
- svolgimento dell'attività prevalente di ACSEL S.p.A. a beneficio degli enti pubblici soci;
- criterio del controllo analogo a quello esercitato dall'ente sui propri servizi.

Qualora, nel corso della gestione del servizio venisse meno uno dei requisiti legittimanti l'affidamento "in house" del servizio medesimo, sulla base della normativa vigente, il presente contratto sarà risolto di diritto, senza che la società possa pretendere alcuna forma di indennizzo e riconoscimenti di alcun tipo.

Il presente contratto è immediatamente efficace fra il Comune di Bardonecchia e l'ACSEL S.p.A..

## **ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO-QUADRO**

L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione del servizio dello sgombero neve e della sabbatura e salatura delle strade e piazzali comunali, dei percorsi pedonali, degli accessi ai luoghi di pubblico interesse, delle aree attorno i cassonetti per la raccolta rifiuti, delle aree di proprietà comunale in concessione dal Demanio dello Stato e Regione, in Bardonecchia capoluogo e frazioni (Melezet - Les Arnauds - Millaures), delle aree adibite

a parcheggi nelle vicinanze delle partenze degli impianti sportivi e di risalita e come meglio specificato negli allegati al presente contratto.

È facoltà del Comune, per ragioni di pubblico interesse ovvero per la modifica delle condizioni territoriali richiedere all'ACSEL, l'estensione del servizio, ovvero la sua riduzione, fermo restando l'obbligo di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio.

Nel corso della durata del contratto-quadro, le parti hanno facoltà di negoziare l'affidamento di ulteriori servizi connessi con le prestazioni sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici al presente accordo ed allegati tecnici e C.S.A. di cui in premessa.

Ai fini del corretto espletamento del servizio in oggetto, il territorio comunale è stato suddiviso in aree di intervento e competenza come meglio dettagliato negli elaborati grafici allegati al presente contratto (Allegato A – organizzazione del servizio ed elenco mezzi; Allegato B – planimetria sgombero neve; Allegato C – planimetria trattamento antighiaccio; Allegato D – lotto manuali).

Il servizio comprende lo svolgimento delle prestazioni, per ciascuna area d'intervento, di seguito elencate:

1. Rimozione della neve dal piano carreggiabile della strada con mezzi dotati di rilevatori GPS di cui all'art.10 del CSA e di cartelli indicanti il servizio di sgombero neve per conto del Comune di Bardonecchia di cui all'art.12 del CSA. Tale sgombero deve essere eseguito in tutte le pubbliche vie, piazze, piazzali, slarghi, parcheggi, incroci, bivi nonché sulle strade comunali e vicinali individuate negli elaborati grafici allegati alla presente scrittura privata (Allegati A,B,C e D), con formazione di cumuli nei punti indicati dall'Amministrazione come da planimetria di cui all'Allegato B.

2. Spandimento di materiale antighiaccio composto da sale marino puro ogni qualvolta che il rischio di gelate renda sdruciolevole il piano carreggiabile, con fornitura del solo materiale antigelo a carico dell'Amministrazione come da planimetria allegata (Allegato C).

3. Su richiesta dell'Amministrazione comunale, il trasporto e lo smaltimento della neve accumulata in piazze e vie pubbliche nei luoghi indicati dall'Amministrazione di competenza per ciascuna area d'intervento come da planimetria di cui all'Allegato B (l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di eseguire in proprio il servizio in oggetto. L'affidamento a terzi è invece subordinato alla dichiarata impossibilità, da parte dell'Affidatario, di svolgere detto servizio).

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti servizi:

4. Il carico dei cumuli di neve sui mezzi da trasporto di cui al precedente punto 3, che avverrà con personale e mezzi già a disposizione dell'Amministrazione.

5. La sola fornitura del materiale antigelo, depositato presso i magazzini siti in Regione Courbe, in un'area con accesso garantito 24 ore su 24 oppure presso i magazzini di proprietà ACSEL lungo la S.P. nr. 235 per Rochemolles. Il carico del materiale dovrà avvenire con mezzi e personale dell'Affidatario.

6. Lo sgombero della neve e lo spargimento sale nell'area di competenza dell'A.C. nell'elaborato grafico allegato alla presente scrittura privata (Allegati B e C).

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di integrare e/o modificare con i propri Servizi Esterni le prestazioni di cui ai precedenti punti 1-2-3, qualora sopravvenute e giustificate esigenze rendessero possibile l'intervento diretto del personale a propria disposizione.

Le specifiche sui mezzi e le attrezzature da utilizzare per l'espletamento del servizio sono indicate nell'allegato A alla presente scrittura privata e dovranno garantire i requisiti di cui all'art. 12 del C.S.A..

Gli interventi di cui al presente articolo potranno subire alcune variazioni derivanti da cause al momento non prevedibili, ma che non altereranno la natura dei lavori.

Le modalità di esecuzione del servizio sono meglio specificate agli artt. 6 -7-8-9-10-11 del C.S.A., per quanto compatibili con il presente affidamento e fatte salve le esplicite modifiche apportate con il presente affidamento.

#### **ARTICOLO 4 – NATURA DEL SERVIZIO, OSSERVANZA DELLE NORME, MODALITÀ DI GESTIONE**

Il servizio oggetto del contratto è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico essenziale sottoposto alla normativa vigente.

Il servizio oggetto del presente contratto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. In tal caso ACSEL S.p.A. è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

In caso di ingiustificato abbandono o sospensione del servizio il Comune potrà sostituirsi alla società affidataria per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 9 del presente contratto-quadro.

La società affidataria è tenuta a segnalare sollecitamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio che a suo avviso costituiscono un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio stesso.

È fatto obbligo alla società affidataria di osservare e di far osservare, costantemente, dai propri dipendenti e da eventuali terzi affidatari tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate dalle competenti autorità, che abbiano comunque attinenza con il servizio assunto.

Le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal sindaco attinenti i servizi prestati

dall'ACSEL saranno da quest'ultima eseguite ed osservate, impregiudicato il diritto a vedersi riconosciuto il rimborso degli eventuali maggiori oneri che dall'osservanza di tali ordinanze dovessero derivare.

Analogamente, la società affidataria è tenuta ad osservare le determinazioni emanate dal Comune nelle sue funzioni, impregiudicato anche in questo caso il diritto a vedersi riconosciuto il rimborso degli eventuali maggiori oneri che dall'osservanza di tali determinazioni dovessero derivare.

L'ACSEL s'impegna ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto, rimanendo unico responsabile nei confronti del Comune.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle leggi nazionali e comunitarie, regolamenti e disposizioni ministeriali, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate in materia, nulla escluso o riservato nonché per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA**

La società affidataria si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente contratto-quadro:

1. nel rispetto delle indicazioni e degli obblighi generali previsti dal presente contratto e dal C.S.A. richiamato in premessa;
2. nel rispetto della norme vigenti applicabili alla materia; in caso di violazione di legge o regolamenti l'ACSEL S.p.A, manleva il Comune da qualsiasi responsabilità.

La società affidataria potrà svolgere il servizio oggetto del presente contratto con personale e mezzi propri oppure ricorrendo all'affidamento a terzi (cfr. Consiglio di Stato Sez. V sentenza 30 aprile 2009 nr. 2765).

La società affidataria si obbliga a svolgere l'attività per l'erogazione del servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard quantitativi e



qualitativi definiti dal presente contratto-quadro, dagli elaborati tecnici (allegati A,B,C, e D), dal C.S.A. di cui al bando di gara 2013-2016 (nelle parti applicabili), dalle determinazioni emanate dal Comune nell'esercizio dei propri poteri, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, al fine di contenerne i costi e massimizzarne l'efficienza.

È vietata la cessione del contratto. Non costituiscono, in ogni caso, cessione del presente contratto gli affidamenti e/o incarichi a terzi che saranno disposti dalla ACSEL S.p.A. per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti negoziali tra l'ACSEL ed eventuali appaltatori e/o fornitori.

La società affidataria mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'esercizio delle attività ad esso affidate, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso terzi.

In caso di esecuzione del servizio, in tutto e/o in parte, con proprio personale la società affidataria si obbliga ad osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza, nonché ad osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni di categoria che disciplinano tra l'altro lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio. In particolare, la società affidataria ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento di tutti i servizi, garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica per il regolare espletamento del servizio. Il servizio dovrà essere garantito indipendentemente dalle ferie, dalla malattia, infortuni o altro.

Il Comune consegnerà all'ACSEL il Documento Unico di Valutazione del rischio redatto ai

sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i che la società affidataria completerà ed integrerà in base alla propria organizzazione del servizio. La società affidataria s'impegna a diffondere al personale in modo capillare le conseguenze dei rischi connessi all'espletamento delle proprie attività.

Qualora la carenza o indisponibilità di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, sarà cura della società affidataria provvedere con personale altrimenti reso disponibile. In tal caso la società affidataria sarà obbligata a propria cura e spese, a dotare il personale di tutta l'attrezzatura compresa quella antinfortunistica necessaria all'espletamento delle mansioni.

La società affidataria deve, inoltre, provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, i regolamenti ed i contratti di lavoro pongono a suo carico. La società affidataria deve, sotto la propria personale responsabilità, iscrivere tutto il personale, compreso quello giornaliero, agli enti ed istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative; deve inoltre, osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nel contratto di categoria in vigore. Il Comune non ha comunque la responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse con il personale della società affidataria o per attività inerenti il servizio da esso svolto. La società affidataria è, inoltre, tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso del contratto ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale vigente.

La società affidataria garantisce che le disposizioni sopra riportate con riferimento all'esecuzione del servizio, in tutto e/o in parte, con proprio personale saranno da essa applicate e fatte osservare anche in caso di affidamento del servizio, in tutto e/o in parte, a terzi.

La società affidataria garantisce il rispetto e l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e di cui rimane unica responsabile.

#### **ARTICOLO 6 - MEZZI ED ATTREZZATURE**

Il servizio oggetto del presente contratto-quadro, regolato dagli allegati tecnici e dal C.S.A. di cui in premessa dovrà essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ed in numero adeguato.

Tutte le attrezzature dovranno, inoltre, essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione ed autorizzazioni eventualmente prescritte.

Tutti gli automezzi impiegati nel servizio dovranno avere le caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con riguardo ai dispositivi segnaletici in rapporto alle particolari modalità operative.

La società affidataria deve comunque disporre, nel corso della durata del rapporto, di tutto il materiale, mezzi ed attrezzature, necessari per l'espletamento del servizio descritto dagli allegati tecnici e dal C.S.A. di cui in premessa che contengono l'elenco e le caratteristiche dei mezzi.

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento etc. relative ai materiali, mezzi ed attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio sono a carico della società affidataria.

Qualora il Comune riscontri mezzi od attrezzature ritenuti inservibili o inadeguati contesterà la circostanza alla società affidataria la quale avrà facoltà di presentare controdeduzioni all'ufficio tecnico comunale.

La società affidataria deve garantire la continuità del servizio anche in caso di rottura o fermo macchina per manutenzione o riparazione dei mezzi e delle attrezzature.

#### **ARTICOLO 7 - SICUREZZA**

La società affidataria ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal d.lgs 81/2008 e s.m.i..

**ARTICOLO 8 – INADEMPIMENTI, PENALI, CAUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA,  
REVOCA PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO**

In caso di disservizi nascenti dall'esecuzione del presente contratto e contestati in contraddittorio con la società affidataria il Comune applicherà le penali previste nel C.S.A. di cui in premessa, per quanto di pertinenza.

La contestazione delle inadempienze seguirà la procedura prevista nel citato C.S.A..

La società affidataria fornirà al Comune una cauzione nelle forme previste dall'articolo 113 del d.lgs 163/2006, a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni inerenti al presente contratto. L'importo della cauzione corrisponderà ad un valore di € 68.000,00 pari al 10% dell'importo presunto di contratto pluriennale di € 680.000,00. L'importo presunto deriva dall'importo a base d'asta di € 1.200.000,00 del bando di gara 2013-2016, con nr. 18 mezzi, tenendo conto della riduzione dei mezzi (nr. 12), della mancata sorveglianza (ora a carico dell'amministrazione) e della minore durata del contratto di mesi 1,5 (15 ottobre – 30 novembre 2013).

Le penali verranno escusse a detrazione dal pagamento della prima fattura emessa successivamente al momento della comunicazione della loro applicazione, ovvero, in difetto di capienza, sulla cauzione succitata, che dovrà essere immediatamente riportata al suo valore contrattuale.

Il presente contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 codice civile così come indicato nel

C.S.A. di cui in premessa.

Il presente contratto si risolverà altresì:

- per i casi previsti all'art. 29 del C.S.A.;
- per giusta causa;
- alla fine della prima stagione invernale, e previa verifica in contraddittorio, nel caso le risultanze del servizio svolto fossero insoddisfacenti sia dal punto di vista organizzativo che in termini di efficienza e tempestività di intervento, senza che la società possa pretendere alcuna forma di indennizzo e riconoscimenti di alcun tipo.

Il presente contratto potrà, altresì, essere revocato in tutto o in parte per esplicite ragioni di pubblico interesse sopravvenute alla sua stipulazione.

In tale ipotesi la società affidataria avrà diritto esclusivamente alla liquidazione dei canoni maturati ed alla copertura dei costi di investimento eventualmente sopportati in diretta dipendenza dal presente contratto e non ancora ammortizzati dalla società affidataria stessa.

In ogni caso di scioglimento, parziale o totale, del rapporto la società affidataria sarà tenuta, su semplice richiesta scritta del Comune, a proseguire la prestazione, in via di affidamento di urgenza, alle medesime condizioni previste dal presente contratto per un periodo di 30 giorni.

In caso di revoca anticipata del presente contratto, ovvero di interruzione del rapporto per ragioni non imputabili alla società affidataria è dovuto, esclusivamente il corrispettivo per il servizio svolto e l'eventuale valore residuo contabile di cui al successivo art. 13.

#### **ARTICOLO 9 – ESECUZIONE D'UFFICIO**

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 8 in punto risoluzione o revoca, verificandosi gravi mancanze o abusi dell'inadempimento degli obblighi contrattuali e dove la società affidataria regolarmente diffidata non ottemperi

tempestivamente, il Comune si riserva la facoltà di eseguire direttamente o tramite imprese l'esecuzione del servizio. Le relative spese sostenute dal Comune saranno addebitate la società affidataria.

#### **ARTICOLO 10 – COOPERAZIONE TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ AFFIDATARIA**

Il Comune e la società affidataria s'impegnano a cooperare con diligenza per ottenere la massima efficienza nell'espletamento del servizio pubblico. In particolare il Comune s'impegna ad adottare tempestivamente i provvedimenti ed a curare gli adempimenti rientranti nell'ambito delle proprie competenze, tenuto conto che il servizio sarà altresì espletato nelle aree di pertinenza dalle squadre dei servizi esterni, come meglio dettagliato negli allegati tecnici di cui in premessa.

#### **ARTICOLO 11 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE**

La società affidataria assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati al Comune e/o a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento del servizio, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile alla sua responsabilità.

La società affidataria provvede alla stipula di apposito ed idoneo contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro presso primaria compagnia di assicurazioni, comunicandolo al Comune che ne verificherà la congruità rispetto alla dimensione del servizio.

La società affidataria dovrà altresì stipulare idoneo contratto di assicurazione per responsabilità civile automezzi presso primaria compagnia di assicurazioni.

Entrambi i contratti di assicurazione stipulati dovranno possedere le specifiche di cui al C.S.A. richiamato in premessa.

Si da atto che in data odierna la polizza prodotta RCT/RCO nr. 801655320 emessa da CARIGE ASSICURAZIONI in data 22.11.2013 dovrà essere integrata elevando in

massimali secondo quanto prescritto all'art. 26 del C.S.A.. ACSEL S.p.A. si impegna altresì a produrre la predetta integrazione entro 10 giorni.

#### **ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E ADEGUAMENTO COMPENSI**

Sulla base delle condizioni economiche stabilite nel CSA allegato al bando di gara 2013-2016 i compensi minimi riconosciuti alla società ACSEL S.p.A. sono i seguenti:

Fisso:

€ 500/mezzo\*mese (pale, minipale, trattori, autocarri, ecc. con relative attrezzature);

€ 125/mezzo\*mese (autocarri, frese per lotto manuali);

Minimo garantito:

€ 1239,32/mezzo\*mese (pale, minipale, trattori, autocarri, ecc. con relative attrezzature – il lotto manuali viene assimilato a nr. 2 mezzi, contando su una dotazione di nr. 2 autocarri di piccole dimensioni, nr. 3 frese e nr. 4 operatori manuali);

(NB. Il valore unitario del minimo garantito viene determinato in base agli importi, al nr. di mezzi ed ai mesi di utilizzo richiesti nel CSA nel modo seguente:  $€ 145.000 / (18 * 6,5) = € 1239,32 / \text{mezzo} * \text{mese}.$ )

Considerato che la società ACSEL S.p.A. mette a disposizione del Comune di Bardonecchia nr. 12 mezzi complessivamente, compresi nr. 2 mezzi del lotto manuali, (di cui nr. 11 operativi 24 h su 24, e nr. 1 di riserva, in caso di ulteriore necessità) il totale del compenso minimo spettante nel triennio 2013-2016 (da assoggettare a ribasso) è pari a € 346.635,36 derivante dal seguente prospetto:

$1.239,32 * 11 * 18 + 500 * 10 * 18 + 125 * 5 * 18 += € 245.385,36 + 90.000,00 + 11.250,00 = € 346.635,36.$

L'importo si riferisce a mesi 18 di cui nr. 5 relativi alla stagione 2013-2014 e nr. 13 relativi alle stagioni 2014-2015 e 2015-2016.

L'importo minimo complessivo risulta così suddiviso:

- stagione 2013-2014 (mesi 5): € 96.287,60
- stagione 2014-2015 (mesi 6,5): € 125.173,88
- stagione 2015-2016 (mesi 6,5): € 125.173,88

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del CSA in tema di oneri della sicurezza, ai prezzi unitari indicati all'art.14 del medesimo CSA, di seguito riportati, al fisso ed al compenso minimo complessivo di cui sopra, viene applicato il ribasso offerto dalla medesima società ACSEL S.p.A, e pari all'1,00%, determinando un compenso minimo triennale di € **343.169,01**. Di seguito si riporta la tabella contenente i prezzi unitari da assoggettare a ribasso.

| Art.           | Descrizione  | Prezzo €/ora |
|----------------|--|--------------|
| 01.P24.A35     | Noleggio a caldo (con operatore) di trattore a due o quattro ruote motrici della potenza   |              |
| 01.P24.A35.005 | Fino a 75 HP   | € 48,91      |
| 01.P24.A35.010 | Oltre 75 - fino a 150 HP   | € 59,80      |
| 01.P24.A35.015 | Oltre 150 HP   | € 70,66      |
|                |  |              |
| 01.P24.A60     | Noleggio a caldo (con operatore) di pala gommata a due o quattro ruote motrici della potenza   |              |
| 01.P24.A60.005 | Della potenza fino a 75 HP   | € 57,25      |
| 01.P24.A60.010 | Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP   | € 69,05      |
| 01.P24.A60.015 | Della potenza oltre 150 HP   | € 80,15      |
|                |  |              |
| 01.P24.C60     | Noleggio a caldo (con operatore) di autocarro della potenza  |              |
| 01.P24.C60.005 | Della portata sino q 40  | € 51,42      |
| 01.P24.C60.010 | Della portata oltre q 40 fino a q 120  | € 60,65      |
| 01.P24.C60.015 | Della portata oltre q 120 fino a q 180   | € 69,53      |
|                |  |              |
| 01.P24.A55     | Nolo di minipala (tipo Bobcat) o trattorino di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego |              |
| 01.P24.A55.005 | Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.  | € 43,49      |



|                                 |  |         |
|---------------------------------|--|---------|
|                                 |  |         |
| 1.<br>Indagini di mercato       | Nolo di minipala (Bobcat) di potenza inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego |         |
| 1.01                            | Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.  | € 40,00 |
|                                 |  |         |
| 2.<br>Indagini di mercato       | Noleggio di attrezzi per sgombero neve (lama, vomero o frese) e per trattamenti antigelo da applicare ai trattori, alle pale gommate e agli autocarri  |         |
| 2.01                            | Lama, vomero frontale o posteriore e frese per mezzi di medie e grandi dimensioni  | € 22,00 |
| 2.02                            | Lama, vomero frontale o posteriore e frese per mezzi di piccole dimensioni   | € 17,00 |
| 2.03                            | Spandisale autocaricante per mezzi di medie e grandi dimensioni  | € 20,00 |
| 2.04                            | Spandisale autocaricante per mezzi di piccole dimensioni   | € 15,00 |
| 2.05                            | Spandisale non autocaricante per mezzi di medie e grandi dimensioni comprensivo di costo di carico   | € 25,00 |
| 2.06                            | Spandisale non autocaricante per mezzi di piccole dimensioni comprensivo di costo di carico  | € 20,00 |
|                                 |  |         |
| 3.<br>Indagini di mercato       | Noleggio a caldo (con operatore) fresa a mano per sgombero su banchine marciapiede   | € 35,00 |
|                                 |  |         |
| 4.<br>fonte<br>Regione Piemonte | Operazioni manuali con utensili sgombraneve (Operaio comune)   | € 28,59 |

S'intende che le prestazioni svolte e contabilizzate in base al compenso orario sono comunque comprese e scomutate fino all'importo minimo garantito e non vanno a sommarsi a quest'ultimo. I prezzi sono soggetti a rivalutazione ai sensi del C.S.A..

Per primo anno di svolgimento del servizio si intende il periodo dal giorno 01 dicembre 2013 al giorno 30 aprile 2014.

Alla fine del primo anno di svolgimento del servizio verrà applicata, su proposta della società affidataria, la revisione prezzi di cui al C.S.A.

I pagamenti dei compensi spettanti sono suddivisi in sei rate mensili con scadenza alla

fine di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre e saranno liquidate a 30 giorni. L'ultima rata sarà liquidata al 30 giugno previa verifica ed eventuale denuncia e/o ripristino dei danni verificati in contraddittorio sul territorio e causati durante la stagione invernale nel corso dell'espletamento del servizio.

Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda al C.S.A..

#### **ARTICOLO 13 – DURATA**

La durata del presente contratto è fissata in anni tre rinnovabile per ulteriori tre anni alle condizioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 11.11.2013 a partire dal giorno 01 dicembre 2013 e fino al giorno 30 aprile 2016.

Il Comune, entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del 30 aprile 2016 (e quindi entro il 30 ottobre 2015), mediante adozione di specifico atto deliberativo potrà rinnovare per un ulteriore triennio l'affidamento del servizio in oggetto alla società ACSEL S.p.A. previa verifica delle condizioni di fattibilità tecnico-organizzativa, economica e normativa.

Alla scadenza del presente contratto spetterà alla società il rimborso da parte del Comune dei costi di investimento eventualmente sopportati, concordati ed approvati mediante proprio atto deliberativo, in diretta dipendenza dal presente contratto e non ancora ammortizzati dalla società affidataria stessa. A tal fine la società dovrà vincolare l'eventuale piano di acquisti di attrezzature ed il relativo piano di ammortamento alla preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale, che dovrà valutarne l'entità e la sostenibilità economica.

#### **ARTICOLO 14 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Trattandosi di società partecipata (affidamento in house) non ricorre l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (determinazione AVCP nr. 04/2011). Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari in caso di affidamento a terzi.

L'affidatario si impegna pertanto a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE**

L'affidamento si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e con le modalità contenute, nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al bando di gara 2013-2016 (per le parti attinenti) e negli elaborati (Allegati A,B,C,D) che regolano i rapporti contrattuali fra il Comune di Bardonecchia e l'affidatario.

#### **ARTICOLO 16 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Sono documenti facenti parte integrante della presente scrittura privata e sono di seguito espressamente richiamati:

1. Allegato A – Organizzazione servizio - elenco mezzi;
2. Allegato B – Planimetria sgombero neve;
3. Allegato C – Planimetria trattamento antighiaccio;
4. Allegato D – Planimetria lotto manuali;
5. D.U.V.R.I.;
6. Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto dalla Società ACSEL S.p.A. (per quanto attinente all'espletamento del servizio);
7. Documento Unico di Regolarità Contributiva;
8. Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 44 del 11.11.2013;
9. Deliberazione di Giunta Comunale nr. 143 del 29.11.2013
10. Determinazione di impegno della spesa nr. 179 del 29.11.2013 a firma del Responsabile del Servizio LL.PP.;
11. Polizza assicurativa RCT/RCO n. 801655320 emessa da CARIGE Assicurazioni in

- data 22.11.2013 (che dovrà essere integrata come indicato all'art. 11);
12. Piano Sostitutivo di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  13. Dichiarazione di offerta con indicazione del ribasso percentuale sui prezzi indicati nel C.S.A. (fisso, minimo garantito e prezzi unitari);
  14. Dichiarazione circa l'accettazione delle clausole contenute nel C.S.A. allegato al bando di gara 2013-2016, per quanto attinenti alle condizioni di espletamento del servizio in oggetto e di accettazione degli elaborati tecnici (Allegato A: elenco mezzi – Allegato B: planimetria sgombero neve – Allegato C: planimetria trattamento antighiaccio – Allegato D: Lotto manuali – D.U.V.R.I.);
  15. Dichiarazione circa la capacità tecnica, economica ed organizzativa per lo svolgimento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio;
  16. Dichiarazione circa la stipula di polizze contenenti i massimali richiesti all'art. 26 del C.S.A. anche in riferimento ai mezzi operativi;
  17. Dichiarazione circa la consegna dell'eventuale Piano di ammortamento delle attrezzature da acquisire previa autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o alla validità del presente contratto, il foro competente è quello di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bardonecchia, li 29.11.2013

Firma dell'Affidatario

Firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### AUTENTICA DI FIRME DI SCRITTURA PRIVATA

Io sottoscritta Dott.ssa Marcella DI MAURO, Segretario Comunale Capo del Comune di Bardonecchia, autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune, in forza dell'articolo 97 comma 4 lettera c del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr.267, certifico che le parti come sottoindicate, della cui identità personale sono certa, hanno apposto la loro firma in calce ed a margine della scrittura privata che precede, alla mia presenza, previa loro concorde rinuncia ai testi, con il mio consenso:

Ing. TOMASELLI Antonio nato a Soveria Simeri (CZ) il 21/09/1973, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia, identificato a mezzo: "conoscenza personale";

il Dott. Paolo BORBON nato a TORINO il 24/04/1947, codice fiscale BRBPLA47D24L219E, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società ACSEL S.p.A. con sede in Via Delle Chiuse, 21 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO) C.F. 08876820013 identificato a mezzo esibizione di Carta d'Identità nr. 4704247M230 4241 rilasciata dal Comune di ALESSANDRIA in data 03/12/2012.

Bardonecchia, lì 29.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Dott.ssa Marcella DI MAURO

---